

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 18/03/2004 n. 1408

legge 109/94 Articoli 1, 21 - Codici 1.1, 21.5

L'art. 21, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. codifica un principio, immanente nell'ordinamento generale, che trascende il settore dei lavori pubblici, per rendersi operativo in qualsiasi gara, in quanto risponde ai criteri di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa. Deve, pertanto ritenersi che, pur in mancanza, nel settore degli appalti di servizi, di un'espressa disposizione concernente la composizione della commissione giudicatrice, questa, avendo anche in detto settore il compito di valutare la qualità del servizio offerto, deve essere composta, almeno prevalentemente, da persone fornite di specifica competenza tecnica o munite di qualificazioni professionali che tale competenza facciano presumere. Una composizione formata da personale amministrativo e da un solo tecnico, di cui, peraltro, non è indicata la qualificazione professionale, non appare in grado di garantire una sufficiente competenza dei membri della commissione in merito alla valutazione della qualità del servizio offerto dai concorrenti.